

A tutte le DDAA

E p.c.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio di Gabinetto del Ministro
Ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Oggetto: misure applicative del Decreto ministeriale 112 del 12 marzo 2020. Limitazione operatività aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici a seguito emergenza Covid-19.

Visto il decreto ministeriale n. 112 del 12 marzo 2020 (allegato alla presente) con il quale a seguito dell'emergenza Covid-19 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha limitato l'operatività del sistema aeroportuale italiano, si rappresenta quanto segue.

Con specifico riferimento alle aree di atterraggio di cui al decreto ministeriale del 1 febbraio 2006 (recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518), in tutte le aviosuperfici, elisuperfici (incluse le elisuperfici occasionali) e idrosuperfici è sospesa ogni attività volativa, fermo restando quanto previsto dal rammentato decreto ministeriale n. 112 del 12 marzo 2020, all'art. 2 comma 3, lettere b), c), d) ove applicabili, ivi compresa ogni attività finalizzata a mantenere in piena efficienza tutte le aree di atterraggio.

Codeste Direzioni aeroportuali in indirizzo per quanto di competenza garantiscono con ogni consentita sollecitudine la massima diffusione delle presenti disposizioni presso gli interessati.

Le presenti disposizioni hanno effetto immediato.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessio QUARANTA

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 d.lgs.)

Allegato n.1: Decreto ministeriale 112 del 12 marzo 2020.